

**lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6845 del 24/03/2014**

Decorrenza del termine di decadenza per impugnare - Dalla comunicazione del recesso e non dall'effettiva cessazione del rapporto - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6845 del 24/03/2014

Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza, per l'impugnazione del recesso, opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell'efficacia del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6845 del 24/03/2014